

VERBALE DI ASSEMBLEA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di giugno, a Bologna (BO), in Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 19, ove richiesto, alle ore sedici

15 - 06 - 2019

Innanzi a me dottor ALBERTO PARISIO, Notaio in Bologna ed iscritto al Collegio Notarile di Bologna, con studio in Viale Oriani n. 56,

è presente la signora:

- **BURZI GLORIA**, nata a Casalecchio di Reno (BO) il giorno 22 novembre 1946 e domiciliata presso la sede dell'Associazione, Codice Fiscale dichiarato BRZ GLR 46S62 B880E, quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (A.D.B.) - Onlus**", con sede in Bologna (BO), via Isabella Andreini n. 29/A, codice fiscale 92008700376; associazione riconosciuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna del 25 novembre 1991, n. 726, Protocollo n. 1880/AT/ss ed iscritta al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso il Tribunale di Bologna in data 10 gennaio 1992, n. 760, pagina 186, volume V; costituita con atto a rogito del Notaio in Bologna Rosa Vetromile, in data 28 marzo 1985, Rep. n. 31791/6478, registrato a Bologna Atti Privati il 3 aprile 1985 al n. 6234, come successivamente modificata con verbale a rogito del Notaio in Bologna Rosa Vetromile, in data 23 novembre 1996, Rep. n. 65951/14402, registrato a Bologna l'11 dicembre 1996 al n. 14271 e con verbale a rogito del medesimo Notaio Rosa Vetromile, in data 24 aprile 1999, Rep. n. 74253/16776, registrato al primo Ufficio delle Entrate di Bologna il 6 maggio 1999. Comparente, cittadina italiana, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, la quale mi dichiara che è riunita, in questo giorno, ora e luogo, in seconda convocazione, come da avviso del 4/06/2019 l'Assemblea della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**PARTE ORDINARIA**

(omissis)

PARTE STRORDINARIA

1) Adeguamento dello Statuto dell'Associazione alla nuova normativa introdotta con il Codice del Terzo settore: discussione ed approvazione

PARTE ORDINARIA

(omissis)

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, la signora BURZI GLORIA mi chiede di assistere, redigendone il relativo pubblico verbale, all'Assemblea dell'associazione sopra descritta.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, la comparente signora BURZI GLORIA, nella predetta qualità, la quale dichiara, consta e fa constare che:

a) la presente assemblea è stata regolarmente convocata, in questo giorno luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, come lo stesso accerta, mediante avviso del 4/06/2019

b) sono presenti in proprio o per deleghe che, controllate dal Presidente, resteranno agli atti dell'Associazione, numero 92 (novantadue) associati di cui 53 (cinquantatrè) per deleghe, che resteranno conservate agli atti della associazione, associati iscritti

Registrato all'Ufficio 2
dell'Agenzia delle
Entrate di Bologna
il 05/07/2019
al num. 3860
Serie 1T

all'associazione su numero 161 (centosessantuno) totale degli associati in regola ed aventi diritto di voto;

c) del Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente, sopra generalizzato, nonché tutti gli altri componenti del Consiglio;

d) dei revisori dei conti sono presenti il Dott. Franco Alessandrini e il dott. Fiorenzo Gotti; assente il Presidente.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" il Foglio Presenze firmato dagli intervenuti.

Pertanto la predetta assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e quindi idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la trattazione di quanto all'ordine del giorno ed espone all'Assemblea i motivi per i quali si rende opportuno rielaborare lo statuto alla luce della nuova normativa introdotta con il Codice del Terzo Settore.

Concludendo la sua esposizione, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea dell'associazione denominata "ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (A.D.B.) - Onlus", con sede in Bologna (BO), in accoglimento della proposta del suddetto Presidente, con il voto unanime dei presenti espressi in modo palese ad alzata di mano, e quindi con la maggioranza prevista dal vigente statuto per le modifiche statutarie,

DELIBERA

1) di accogliere la proposta del Presidente e pertanto di rielaborare lo statuto alla luce della nuova normativa introdotta con il Codice del Terzo Settore.

Si allega in conclusione al presente atto sotto la lettera "B" lo Statuto dell'Associazione "ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (A.D.B.) - Onlus", nella sua versione aggiornata.

Il Presidente dichiara chiusa la presente adunanza alle ore sedici e trenta

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa della parte.

Si invocano tutte le agevolazioni in materia di ONLUS.

Del che si è redatto il presente, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano, su tre facciate di un foglio e si è da me letto alla costituita che, su mia interpellanza, lo ha approvato.

Sottoscritto alle ore 16,31

F.to: Gloria Burzi

ALBERTO PARISIO Notaio (sigillo)

allegato A
all'atto Rep. 6375/3359

LIBRO SOCI A.D.R.
ANNO 2019

0715515

Allegato "B" al Rep. n. 4375/3359

STATUTO

**DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"ASSOCIAZIONE DIABETICI BOLOGNA-ODV"**

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., una Organizzazione di Volontariato con personalità giuridica avente la seguente denominazione **Associazione Diabetici Bologna ODV, in sigla A.D.B. - ODV**, (di seguito solo Associazione).

L'Associazione ha durata illimitata. La sede è, attualmente, in Bologna, in Via Isabella Andreini n. 29/A. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art 2 – Finalità e scopi sociali

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, **persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha fini di lucro.**

In particolare, l'Associazione nasce con lo scopo di svolgere un'azione collettiva, responsabile e solidale per migliorare il benessere delle persone affette da diabete, senza sostituirsi all'intervento pubblico, ma collaborando con lo stesso.

Per il perseguimento della predetta finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, **prestazioni socio-sanitarie**, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e successive modificazioni, intese quali prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione e alla diagnosi precoce del diabete e alla individuazione e cura delle complicanze invalidanti acute e croniche provocate dalla patologia stessa.

La finalità dell'Associazione relativa all'educazione terapeutica fornita alle persone diabetiche circa la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia, così come una più capillare diffusione della conoscenza dell'importanza dell'adozione dei principi di cura più appropriati e dei più corretti stili di vita, rappresenta **attività culturale d'interesse sociale con finalità educative**. La medesima finalità è, inoltre, conseguita anche attraverso l'organizzazione di campagne di screening finalizzate all'identificazione di diabetici non ancora diagnosticati.

L'Associazione ha, inoltre, finalità di **promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali** a favore delle persone coinvolte nella patologia diabetica e delle loro famiglie. Finalità conseguita attraverso sia l'attività di rappresentanza delle persone affette da diabete presso le Autorità e gli Enti di assistenza locali, al fine di sensibilizzare i predetti Enti alla promozione e realizzazione di ogni azione tesa a migliorarne l'assistenza, sia attraverso la tutela degli interessi delle persone diabetiche nei singoli settori sociali in cui sono inserite.

L'Associazione per conseguire in modo maggiormente incisivo i predetti fini organizza e gestisce attività editoriale, attraverso la stampa e la divulgazione di periodici a carattere scientifico-sanitario, da spedire alle persone interessate e da diffondere anche con l'ausilio di mezzi telematici.

Art.3 – Attività istituzionale e attività secondaria

Per il perseguimento dei fini istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto l'Associazione svolge in via esclusiva attività d'interesse generale ai sensi dell'art.5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare svolge o può svolgere le seguenti attività:

1. creare gruppi di auto – aiuto e di sostegno rivolti ai soggetti diabetici al fine di sostenere i bisogni di salute delle persone affette dalla malattia, per migliorare la qualità di vita e per favorire il loro inserimento sociale;
2. promuovere campagne di educazione sanitaria, di sensibilizzazione e di informazione della opinione pubblica con tutti i mezzi disponibili rispetto al problema diabete;

3. promuovere iniziative culturali e ricreative nonché corsi, pubblicazioni e conferenze a favore delle persone affette da diabete per migliorare la conoscenza della predetta patologia;
4. rappresentare i diabetici presso le Autorità , gli Enti di assistenza locali e tutti gli altri Organi amministrativi e le altre componenti del territorio interessate alla lotta della malattia diabetica. A tal fine partecipa e/o può partecipare, come associazione di pazienti, ai tavoli di lavoro regionali sulla malattia diabetica, nella veste di interlocutori stabili nell'attività di programmazione e di verifica;
5. partecipare al Comitato Consultivo Misto istituito nell'azienda del Policlinico S. Orsola -Malpighi di Bologna e ai Comitati Consultivi Misti istituiti presso i Distretti territoriali dell' Azienda USL di Bologna, organismi regionali consultivi finalizzati alla partecipazione dei cittadini al controllo della qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari dal lato dell'utente;
6. favorire la crescita dell'Associazionismo delle persone con diabete e loro familiari anche attraverso forme di collaborazione con le Strutture diabetologiche di riferimento territoriale (Hub) e con gli ambulatori periferici (Spoke);
7. reperire fondi da destinare a promuovere ed aiutare le iniziative di ricercatori e specialisti diabetologici che possano arginare il progressivo diffondersi della malattia e contribuire a potenziare le possibilità di cura e la ricerca in campo diabetologico;
8. tutelare gli interessi della persona affetta da diabete nei settori: scolastico, lavorativo, assicurativo e ovunque ci possano essere ingiustificate discriminazioni relative alla patologia.
9. svolgere ogni attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta delle finalità istituzionali.

Al fine di **finanziare le proprie attività di interesse generale**, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di **raccolta fondi** nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere **attività** diverse da quelle precedentemente elencate, purché **secondarie e strumentali** rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale.

Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari non occasionali di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento

essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 4 – Soci - criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'adesione all'Associazione è aperta senza alcun tipo di discriminazione a tutte le persone diabetiche e loro stretti familiari (figli, genitori, fratelli, coniugi) che ne condividano gli obiettivi e le finalità e che si impegnino a sottostare allo statuto e a contribuire alla realizzazione degli scopi istituzionali e presentino competenze e/o esperienze tali da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Chiunque intenda essere ammesso come socio dovrà presentare richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

In presenza di domande di ammissione presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di proporre appello, entro i 30 giorni successivi, al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più consiglieri per la valutazione delle domande di nuova ammissione ed il rilascio della tessera sociale; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno un mese, se maggiorenne, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa. Se minorenne il diritto di voto spetta a chi esercita la potestà genitoriale.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- d) versare la quota associativa annuale;
- e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

Costituiscono causa di esclusione il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

Al termine del riesame (in caso di esito negativo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento di esclusione potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri

dell'Associazione, ovvero all'Assemblea dei Soci nel caso in cui l'organo non venga istituito. I provvedimenti di esclusione non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. Il Consiglio Direttivo può fissare un termine più breve: trascorsi 60 giorni dal termine fissato dall'ultimo sollecito inviato a mezzo p.e.c. e/o mediante raccomandata A.R.

Coloro che hanno perso la qualifica di socio non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per la carica di membro dell'Organo di Controllo, se ricoperta da persona estranea alla compagine sociale.

Art. 8 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il

10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno un mese ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, riportante gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di tre soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta

per cento dei soci presenti. In ogni caso, le delibere inerenti alle nomine/elezioni delle cariche sociali sono adottate con voto segreto.

L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, nomina una **Commissione Elettorale** composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere alle operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale e scrutinare i voti espressi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Di ogni seduta dell'Assemblea è redatto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- approva i regolamenti interni;
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione dell'Associazione;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- elegge l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;

- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle scelte del metodo delle votazioni, se richiesto dal 30% dei soci.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci. La scelta del numero dei componenti terrà conto della numerosità della compagine sociale. Possono essere rieletti solo i consiglieri regolarmente giunti alla scadenza del loro precedente mandato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Le nomine effettuate nel corso del quadriennio decadono alla scadenza del quadriennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Riunioni e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di sette giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, da effettuarsi entro e non oltre i 30 giorni successivi, elegge tra i membri:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta di insediamento, nomina inoltre il Consulente Sanitario, al di fuori dei componenti del Consiglio medesimo, quale organo consultivo dello stesso, al quale vi partecipa di diritto; il Consulente Sanitario deve possedere la più alta competenza diabetologica derivante da un curriculum professionale e scientifico incentrato sul diabete mellito, come pure i requisiti di legge per la diabetologia.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione, e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, in prima convocazione, entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo); l'eventuale seconda convocazione potrà essere fissata non oltre 30 giorni dalla data scelta per la prima;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per quattro anni.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 12 - Il Tesoriere e il Segretario

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo; in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione di concerto e con firma disgiunta con il Presidente; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

I compiti del Segretario potranno essere delegati ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Art. 13 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore e svolge le funzioni ivi previste.

Art 14 – Collegio dei Probiviri

È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione; è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 4, sulle decisioni di esclusione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 6 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 15 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi,

rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici (Stato, Regioni, Enti locali, Enti e/o Istituzioni pubbliche, Unione Europea e Organismi internazionali) e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Art. 16 – Scritture contabili e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15

giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea approva, in prima convocazione, il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. L'eventuale seconda convocazione dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla data fissata per la prima.

Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 17 – Utili o Avanzi di gestione e Fondi di Riserva

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione, provvisoriamente accantonato in un Fondo di Riserva, a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 18 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 8. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e deliberi anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 15.

Art. 19 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 20 – Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore una volta approvato dal competente Ufficio regionale dell'Emilia Romagna delle Persone Giuridiche.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

F.to: Gloria Burzi

ALBERTO PARISIO Notaio (sigillo)